

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 18 NOVEMBRE 1999
RIGUARDANTE LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DELLE INDAGINI INTERNE
IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LE FRODI, LA CORRUZIONE E OGNI ALTRA
ATTIVITÀ ILLECITA LESIVA DEGLI INTERESSI DELLE COMUNITÀ**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 199,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 25,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in particolare l'articolo 112,

visto il suo regolamento, e in particolare l'articolo 186, lettera c)¹,

considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio², nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio³, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14 e 16 e all'articolo 17, primo comma, dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: "lo statuto"), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei deputati, o del personale del Parlamento europeo cui non si applica lo statuto;

considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui

¹Articolo cancellato.

²GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

³GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il Segretario generale, i servizi e tutti i funzionari o agenti del Parlamento europeo sono tenuti ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione e tutte le spiegazioni utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i deputati cooperano pienamente con l'Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti del Parlamento europeo i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi della Comunità, oppure di fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità o del personale cui non si applica lo statuto, perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale, ne informano immediatamente il proprio caposervizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritengano utile, il proprio Segretario generale o direttamente l'Ufficio se si tratta di un funzionario, di un agente o di un membro del personale cui non si applica lo statuto o, se si tratta di un inadempimento degli obblighi analoghi dei deputati, il Presidente del Parlamento europeo.

Il Presidente, il Segretario generale, i direttori generali e i capiservizio del Parlamento europeo trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I deputati che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il Presidente del Parlamento europeo oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio.

Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti per legge o dal regolamento del Parlamento europeo.

Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del Parlamento europeo assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Immunità e diritto di non deporre

Le norme relative all'immunità parlamentare e al diritto del deputato di non deporre restano immutate.

Articolo 5

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un deputato, di un funzionario o di un agente, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un deputato, un funzionario o un agente del Parlamento europeo senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

Nei casi in cui ai fini dell'indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza dell'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare il deputato, il funzionario o l'agente del Parlamento europeo ad esprimersi, può essere differita con il consenso del Presidente, se si tratta di un deputato, o del Segretario generale, se si tratta di un funzionario o di un agente.

Articolo 6

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico del deputato, del funzionario o dell'agente in questione del Parlamento europeo, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

Articolo 7

Revoca dell'immunità

Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o agente del Parlamento europeo per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un deputato del Parlamento europeo, l'Ufficio ne viene informato.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno della sua approvazione da parte del Parlamento europeo.